

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMMISSIONE FEDERALE AGENTI SPORTIVI

COMUNICATO UFFICIALE N. 7/CFAS 2021/2022

Si dà atto che la Commissione Federale Agenti Sportivi, con riferimento all'udienza relativa al procedimento n. 6 21-22 cfas, tenutasi in Roma in data 02.02.2022, ha adottato la seguente decisione:

COLLEGIO

Avv. Ottorino Giugni (Presidente), Avv. Gianluca D'Aloja (Relatore), Avv. Filippo Bucalo (Componente), Avv. Fabio Cazzola (Componente),

PREMESSO:

- che in data 26 agosto 2021, l'Avv. Teofilo Migliaccio ha depositato presso la Segreteria della Commissione Federale Agenti Sportivi un contratto di mandato e rappresentanza sottoscritto con la calciatrice Giorgia D'Aquino (31.05.2003) in data 25 agosto 2021;
- che in data 3 settembre 2021, con nota Prot. 3692/SS 21-22, la Commissione Federale Agenti Sportivi con riferimento alla suddetta documentazione ha aperto d'ufficio un procedimento disciplinare a cui è stato attribuito il numero di ruolo 6 21-22 cfas, avente ad oggetto "*Comportamenti disciplinarmente rilevanti dell'Avv. Teofilo Migliaccio che svolgerebbe l'attività di agente sportivo sprovvisto della necessaria licenza*".
- che in data 13 settembre 2021, il Presidente della Commissione Federale Agenti Sportivi, con nota Prot. 4137/SS 21-22, ha nominato l'Avv. Gianluca D'Aloja quale relatore del suddetto procedimento;
- che dall'attività di indagine svolta dalla Commissione Federale Agenti Sportivi è emersa la mancata iscrizione dell'Avv. Teofilo Migliaccio al Registro Federale Agenti Sportivi FIGC e al Registro Nazionale Agenti Sportivi CONI;
- che in virtù di quanto sopra rappresentato, in data 17 novembre 2021, la Commissione Federale Agenti Sportivi, con nota Prot. 7504/SS 21-22, ha notificato a mezzo PEC all'Avv. Teofilo Migliaccio la comunicazione ex art. 4.2 del Regolamento Disciplinare FIGC Agenti Sportivi del 4 dicembre 2020, invitandolo a nominare un proprio difensore di fiducia, a prendere visione ed

estrarre copia degli atti del procedimento oltre che a presentare memorie o chiedere di essere sentito, entro il termine di 15 giorni dalla notifica della comunicazione;

- che in data 17 novembre 2021, l'Avv. Teofilo Migliaccio ha trasmesso alla Segreteria della Commissione Federale Agenti Sportivi una memoria difensiva con la quale richiedeva l'archiviazione del procedimento 6 21-22 cfas;
- che con nota Prot. 9509/SS 21-22 del 17 dicembre 2021, la Commissione Federale Agenti Sportivi ha notificato all'Avv. Teofilo Migliaccio la comunicazione *ex art. 4.3 del Regolamento Disciplinare FIGC Agenti Sportivi del 4 dicembre 2020* formulando la seguente incolpazione: *“Violazione dell'art. 21.7 del Regolamento FIGC Agenti Sportivi attualmente vigente e dell'art. 1.2.b del Regolamento Disciplinare FIGC Agenti Sportivi attualmente vigente per aver compiuto, sprovvisto della necessaria licenza, atti da ritenere attribuibili in via esclusiva alla professione sportiva regolamentata di agente sportivo”*;
- che con nota Prot. 9854/SS 21-22 del 23 dicembre 2021, il Presidente della Commissione Federale Agenti Sportivi ha provveduto alla fissazione dell'udienza relativa al procedimento 6 21-22 cfas per la data del 2 febbraio 2022;
- che in data 2 febbraio 2022, si è svolta in modalità telematica sulla piattaforma Cisco Webex Meeting l'udienza relativa al procedimento 6 21-22 cfas;
- che alla predetta udienza era presente l'Avv. Teofilio Migliaccio;
- che al termine dell'udienza, la Commissione Federale Agenti Sportivi si è riservata di decidere.

La Commissione Federale Agenti Sportivi,

CONSIDERATO

- che non sussistono i presupposti per accogliere l'istanza di archiviazione, originariamente proposta con la memoria difensiva del 17 novembre 2021 e rinnovata in sede di udienza, ai sensi della quale, il contratto di mandato e rappresentanza sottoscritto in data 25 agosto 2021 con la calciatrice Giorgia D'Aquino (31.05.2003) non dovrebbe essere preso in considerazione dalla Commissione Federale Agenti Sportivi poiché il deposito dello stesso sarebbe meramente il frutto di una errata interpretazione della normativa sportiva;

RITENUTO ALTRESÌ

- che dall'esame complessivo della documentazione, appare pacifico il compimento senza titolo, da parte dell'Avv. Teofilo Migliaccio di atti da ritenere attribuiti in via esclusiva alla professione sportiva regolamentata di agente sportivo;
- che, relativamente all'annualità 2021, l'Avv. Teofilo Migliaccio non risulta iscritto al Registro Federale Agenti Sportivi FIGC e al Registro Nazionale Agenti Sportivi CONI;

- che l'Avv. Teofilo Migliaccio, alla luce del comportamento sopra descritto, ha chiaramente violato l'Art. 21.7 del Regolamento Agenti Sportivi FIGC del 4 dicembre 2020 alla luce del quale, al soggetto non iscritto che abbia stipulato un mandato si applicano le sanzioni previste dal Regolamento disciplinare adottato dalla FIGC, in ossequio al Regolamento disciplinare CONI Agenti Sportivi;
- che ai sensi dell'art. 1.2 del Regolamento Disciplinare FIGC Agenti Sportivi del 4 dicembre 2020 il soggetto che esercita l'attività di agente sportivo in assenza di un valido titolo abilitativo è sottoposto alle sanzioni indicate dal successivo art. 1.4 da parte della Commissione Federale Agenti Sportivi;
- che in relazione alle condotte disciplinari emerse nel corso dell'istruttoria, la Commissione ritiene congrua l'applicazione delle seguenti sanzioni ai sensi dell'art. 1.4 lett. b), c) e d) del Regolamento Disciplinare Agenti Sportivi FIGC del 4 dicembre 2020:
 - a) inibizione per mesi 6 (sei) a partecipare alla prova generale e alla prova speciale dell'esame di abilitazione nazionale;
 - b) inibizione per mesi 6 (sei) alla domiciliazione prevista dal Regolamento Agenti Sportivi;
 - c) inibizione per mesi 6 (sei) a presentare istanza di riconoscimento dei titoli per l'esercizio della professione sportiva regolamentata di agente sportivo;

Le inibizioni di cui sopra decorreranno dalla data di pubblicazione nel Registro federale della presente decisione.

Tutto quanto sopra premesso, considerato e ritenuto, la Commissione Federale Agenti Sportivi, a scioglimento della riserva assunta nell'udienza del 2 febbraio 2022, per le ragioni sopra esposte,

DELIBERA

di comminare all'Avv. Teofilo Migliaccio, nato il 18.11.1970, le sanzioni come sopra indicate.

Il Relatore
Gianluca D'Aloja

Il Presidente
Ottorino Giugni

Il Segretario
Giovanna Ivana Mazza

Pubblicato in Roma il 17 marzo 2022